



COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro e Urbino

Prot. n. 9504

Li, 25 OTT. 2005

AI TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI
DI SOMMINISTRAZIONE ANNUALI
DI GRADARA

OGGETTO: Nuova disciplina degli orari e dei turni di chiusura / apertura dei pubblici esercizi di somministrazione.

Si trasmette per opportuna conoscenza:

- uno stralcio dell'ordinanza n.46 del 15/10/2005 avente ad oggetto: "orari, aperture e chiusure delle attività economiche"
- e copia dell'ordinanza n.45 del 15/10/2005 avente ad oggetto: "Programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande annuali".

Si prega di fare particolare attenzione:

- alle fasce orarie minime e massime stabilite per l'esercizio dell'attività, sulla base delle quali occorre che scegliate l'orario di esercizio della Vs attività;
- alla possibilità introdotta di poter non effettuare la giornata di chiusura infrasettimanale;
- all'obbligo di garantire un numero minimo di esercizi aperti.

Al fine di facilitarVi la presentazione della comunicazione degli orari e del giorno di chiusura infrasettimanale (se effettuato) e la comunicazione dei periodi di chiusura dell'attività, si allegano appositi fac simili.

Per informazioni rivolgersi alla Responsabile del Settore Affari generali Rag. Maria Assunta Gerboni (tel. 0541/823921, fax 0541/964490)

Distinti saluti.



IL SINDACO
(Dr. Gian Franco Micucci)



Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

Ord. n. 45
del 15 OTT. 2005

OGGETTO: Programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande annuali.

IL SINDACO

Visto il comma 5 dell'art.8 della Legge 25 agosto 1991, n.287 che recita: "Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predisporre, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. [...]"

Vista la Delibera di Giunta n.39 del 21/03/2005 con la quale si individua il periodo in cui possono operare i pubblici esercizi stagionali;

Vista la necessità di garantire l'apertura di un numero sufficiente di esercizi durante il periodo extraturistico, in quanto nella nostra realtà cittadina è questo il periodo in cui si concentrano le chiusure degli esercizi di somministrazione con possibilità che si verifichino disservizi e disagi per l'utenza;

Ritenuto di poter garantire un servizio migliore alla clientela, individuando, rispetto alle principali aree di dislocazione dei pubblici esercizi di somministrazione, un numero minimo di esercizi delle diverse tipologie che garantiscano l'apertura al pubblico, durante il normale orario di apertura prescelto;

Ritenuto di dover suddividere il territorio in due zone limitatamente alle finalità della presente ordinanza;

Viste le autorizzazioni per la somministrazione annuali che attualmente risultano attive;

Vista la nota inviata alle organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale in data 01/10/2005 prot. n.8754;

Visto l'art.50 comma 7 del Decreto Legislativo 18/08/2000 prot. n.267;

ORDINA

1) Ai titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande annuali di rispettare, durante il periodo extraturistico (ossia durante il periodo dell'anno non ricadente nel periodo di stagionalità dei pubblici esercizi), i seguenti programmi di apertura, garantendo nelle varie zone l'apertura del seguente numero di esercizi:

Zona 1

garantire l'apertura di n.5 esercizi di Tip.A e n.1 esercizio di Tip.B

in tale zona sono ricompresi i seguenti pubblici esercizi di somministrazione annuali:

BAR (Tipo B)

Caffè Ducale – Via XVII Novembre, 7

Da Berto – Via Mancini, 9

Ex Corpo di Guardia – Via Umberto I, 13

RISTORANTI (Tipo A)

La Botte – Via V Novembre, 11

Al Soldato di Ventura – Via IX Settembre, 1

Da Berto – Via Mancini, 9

La Cantina degli Armigeri – Via Cappuccini, 9

Il Bacio – Via Roma, 8/10

Mastin Vecchio – Via Dante Alighieri, 5

Osteria Paolo e Francesca – Via Umberto I, 24

Osteria della Luna dalla Lina – Via Umberto I, 6

La Locanda del Grifo – Via Roma, 17

Ex Corpo di Guardia – Via Umberto I, 13

Zona 2

garantire l'apertura di n.5 esercizi di Tip.A e n.1 esercizio di Tip.B

in tale zona sono ricompresi i seguenti pubblici esercizi di somministrazione annuali:

BAR (Tipo B)

Centrale – Via Mercato, 71

Mirage – P.zza Paolo e Francesca s.n.

Green Caffè – Via della Romagna, 1/6

RISTORANTI (Tipo A)

La Casaccia – Via Monte Formica, 14

Hostaria del Castello – Via Mercato, 2

Il Farneto – Via Farneto, 1

Il Paradiso – Via Fanano, 42

Bellavista – Via Fanano, 70

La Cascina – Via Mortola, 17

Al Giardino – Via della Romagna, 40

La Nuova Gradarina – Via della Romagna, 8

Quadrifoglio – Via della Romagna, 32

Locanda Cappelletti – Via Granarola, 18

Il Melograno – Via Granarola, 39

2) ai titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande annuali, al fine di consentire l'applicazione della presente ordinanza, di comunicare

al comune, almeno 20 giorni prima, eventuali periodi di chiusura indicando periodo e motivazione.

3) di stabilire che, in caso di sovrapposizioni dei periodi di chiusura comunicati da parte di un numero di pubblici esercizi tali da non garantire il mantenimento delle aperture stabilite al punto 1), verrà considerata prioritaria la comunicazione pervenuta per prima al Servizio Protocollo. Pertanto le altre comunicazioni di ferie non potranno essere accolte. Nel caso in cui più comunicazioni siano pervenute nello stesso giorno, verrà data priorità al periodo di ferie più breve e le altre comunicazioni di ferie non potranno essere accolte.

4) di stabilire che la presente ordinanza dovrà ritenersi valida e efficace anche nei confronti:

- di quegli esercizi che dovessero cambiare denominazione;
- dei nuovi esercizi di somministrazione annuali che si dovessero attivare. Questi si considereranno automaticamente inseriti nella relativa zona di appartenenza.
- degli esercizi che si dovessero trasferire in altra zona. L'esercizio trasferito dovrà rispettare quanto stabilito per la nuova zona di appartenenza.

5) Il mancato rispetto del turno stabilito come previsto al punto 3) comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.10 della Legge 287/91. Il mancato ~~rispetto di quanto stabilito nella presente ordinanza è sanzionabile ai sensi dell'art.7 bis della Decreto Legislativo 267/2000.~~

6) La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.

7) Gli Uffici ed i Servizi predisposti alla vigilanza sono tenuti ad osservare ed a far osservare le norme in essa contenute.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Data, 15 OTT. 2005



IL SINDACO

(Dr. Gian Franco Micucci)



Comune di Gradara

Provincia di Pesaro e Urbino

STRALCIO DELL'Ord. n. 46
del 15/10/2005

OGGETTO: orari, aperture e chiusure delle attività economiche.

IL SINDACO

ORDINA

- Ai titolari e ai gestori delle seguenti attività economiche di osservare i seguenti disposizioni in materia di orari e di aperture e chiusure.

[...]

CAPO II - PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE

art.2) Orario giornaliero.

1_ I titolari di pubblici esercizi esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono scegliere l'orario di esercizio dell'attività garantendo l'apertura in una delle fasce orarie minime sotto indicate (a seconda della tipologia di attività prevalente) e comunque entro la fascia oraria massima e nel rispetto del limite orario massimo giornaliero stabilito al comma 3).

- esercizi ex art.5 comma 1 lettera **a)** della legge n.287/'91:

FASCIA ORARIA MINIMA: 10.00 - 17.00
oppure: 18.30 - 01.30
oppure: 12.00 - 15.00 e 20.00 - 24.00

FASCIA ORARIA MASSIMA: 10.00 - 02.00 durante il periodo extraturistico
10.00 - 03.00 durante il periodo di stagionalità
(periodo di maggiore afflusso turistico)
(fatto salvo il rispetto del limite orario massimo stabilito al comma 3)

- esercizi ex art.5 comma 1 lettera **b)** della legge n.287/'91:

FASCIA ORARIA MINIMA: 06.00 – 13.00
oppure: 07.30 – 12.30 e 19.00 - 21.00

FASCIA ORARIA MASSIMA: 05.00 – 02.00 (fatto salvo il rispetto del limite orario massimo stabilito al comma 3)

2_ I titolari di pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono tenuti ad osservare un'apertura minima obbligatoria di 7 ore ed il seguente limite massimo giornaliero:

- 16 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore 2 dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui all'art.5 comma 1 lettera **a)** della legge 287/'91;
 - 20 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore 2 dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui all'art.5 comma 1 lettera **b)** della legge 287/'91;
- fatte salve le giornate di chiusura infrasettimanale obbligatoria e facoltativa previste dalle norme vigenti.

**art.3) Periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico).
Scelta orario.**

1_ La stagionalità (periodo di maggiore afflusso turistico) dei pubblici esercizi è stabilita con appositi atti.

2_ Il periodo extraturistico dei pubblici esercizi è il periodo dell'anno che rimane fuori dal periodo di stagionalità (periodo di maggiore afflusso turistico).

3_ Gli esercenti che scelgono di differenziare l'orario per il periodo di maggior di stagionalità rispetto al restante periodo, hanno l'obbligo di comunicarlo al Comune.

art.4) Scelta dell'orario

1_ Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.

2_ Gli orari dovranno essere comunicati al Comune prima dell'inizio dell'attività.

In caso di subingresso nell'autorizzazione, vale l'orario prescelto dal precedente titolare, fino a quando il subentrante non comunichi una scelta diversa.

3_ I titolari degli esercizi debbono rispettare gli orari prescelti per l'intero anno solare.

L'eventuale modifica riguardante l'anno successivo deve essere comunicata al Comune entro il 15 dicembre.

Modifiche per comprovati motivi, nel corso dell'anno, possono essere consentite dal Sindaco, su richiesta dell'esercente, purché non contrastino con le esigenze dell'utenza. Tale modifica si intende accolta qualora non sopraggiunga un diniego nei 30 giorni successivi la presentazione del nuovo orario.

art.5) Orari degli esercizi misti

1_ Gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della 25 agosto 1991, n. 287, devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente che deve essere comunicata al sindaco da parte del titolare dell'esercizio.

art.6) Chiusura infrasettimanale

1_ Nel periodo non ricompreso nel periodo di stagionalità (periodo extraturistico) tutti gli esercizi pubblici di somministrazione sono tenuti ad osservare una chiusura obbligatoria settimanale per una intera giornata, secondo turni stabiliti dal Comune. Gli esercenti possono effettuare un'ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di riposo obbligatori, previo nulla-osta del Sindaco, che si ritiene concesso qualora non intervenga diversa determinazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

2_ L'esercente può tenere aperto l'esercizio qualora la giornata assegnatagli per la chiusura settimanale coincida con una festività infrasettimanale.

3_ E' facoltativa la chiusura settimanale nel periodo 15 dicembre-7 gennaio.

4_ Il Sindaco può direttamente concedere deroghe alla chiusura settimanale obbligatoria per avvenimenti eccezionali non ricorrenti, che comportino un eccezionale flusso turistico.

5_ É prevista una deroga temporanea alla chiusura settimanale obbligatoria, per non più di cinque giornate in ogni anno solare per ciascun esercente, quando ricorrano particolari festività o manifestazioni.

6_ Non sono assoggettati alla normativa sugli orari e all'obbligo della chiusura settimanale gli esercizi di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge n.287/91.

7_ Gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della 25 agosto 1991, n. 287, rientranti nella fattispecie dell'art.3 c.6 lettera d), devono seguire l'orario previsto per l'attività principale di trattenimento e svago. Rimane l'obbligo di esporre il cartello riportante gli orari.

Questi esercizi non sono obbligati ad effettuare il turno di chiusura settimanale

8_ Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate nel periodo indicato al comma 4 dell'art.7 della presente ordinanza.

art.7) Disposizioni in deroga

1_ Il Sindaco può autorizzare deroghe agli orari prescelti dall'esercente:

- in occasione di festività natalizie, Pasquali, di fine anno, di Carnevale, o di altre festività, per speciali manifestazioni locali;
- su richiesta motivata dell'interessato;
- in via permanente su richiesta dei singoli esercenti o delle organizzazioni di categoria per particolari e comprovati motivi, nell'interesse dell'utenza, fatto salvo quanto disposto dall'art.8 comma 2 della legge 287/91.

2_ Nell'interesse pubblico e tenuto conto delle esigenze delle consuetudini locali, possono essere eccezionalmente concesse dal Sindaco autorizzazioni di deroga ai limiti fissati dalla fascia oraria massima.

3_ Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di modificare l'orario scelto dall'esercente.

4_ Viene data facoltà, a titolo di sperimentazione, agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande annuali, di restare aperti nel giorno di chiusura infrasettimanale, durante i periodi extraturistici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 .

art.8) Ferie

1_ In accordo con le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali dei gestori dei pubblici esercizi e dei lavoratori dipendenti verranno promosse le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione nel territorio. La chiusura dell'esercizio per ferie deve essere comunicata al Comune almeno 20 giorni prima dell'inizio della chiusura. Gli esercenti devono rendere noti i turni di ferie al pubblico mediante la esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

2_ In caso di mancato raggiungimento di accordi preventivi con le organizzazioni, con apposita ordinanza si provvederà a determinare la turnazione degli esercizi interessati all'apertura nei limiti di cui al comma precedente.

art.9) Sanzioni

1_ A chiunque violi le disposizioni del presente capo, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

CAPO III
TRATTENIMENTI DANZANTI – APPARECCHI RADIO TV - PIANO BAR -
JUXE BOXE – APPARECCHI DA GIOCO

art.10) Differenziazione degli orari

1_ Gli orari di apertura e chiusura delle attività di cui al presente titolo sono differenziati in:

ORARIO ESTIVO: valido durante il periodo di stagionalità dei pubblici esercizi (periodo di maggior afflusso turistico) stabilito dagli appositi atti.

ORARIO INVERNALE: valido durante il restante periodo.

art.11) Trattenimenti danzanti

1_ I locali che svolgono trattenimenti danzanti, possono scegliere l'orario di esercizio dell'attività all'interno della seguente fascia oraria:

- apertura dalle ore 20.00 chiusura non oltre le ore 03.00
- apertura facoltativa il sabato e la domenica dalle ore 15.30.

2 - I locali che hanno licenza per trattenimenti danzanti siti nella zona A "centro storico" , nel caso in cui svolgano tale attività all'aperto potranno scegliere l'orario di esercizio dell'attività all'interno della seguente fascia oraria:

- apertura dalle ore 20.00 chiusura non oltre le ore 24.00
- apertura facoltativa il sabato e la domenica dalle ore 15.30.

nel caso in cui svolgano tale attività all'interno potranno scegliere l'orario di esercizio dell'attività all'interno della seguente fascia oraria:

- apertura dalle ore 20.00 chiusura non oltre le ore 01.00
- apertura facoltativa il sabato e la domenica dalle ore 15.30.

3_ Gli esercenti devono rispettare le vigenti disposizioni in materia di requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, pena la possibilità di valutare riduzioni all'orario scelto dai singoli locali.

art.12) Concertini o piano bar

1_ In tutto il territorio comunale i concertini o piano bar di qualsiasi tipo, siano essi individuali o di gruppo, oggetto di autorizzazione accessoria ai pubblici esercizi, possono svolgersi all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

2_ Tutti gli esercenti dovranno rispettare le vigenti disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

art.13) Radio, tv, Juke boxe e altri strumenti per la riproduzione dei suoni

1_ Le radio, i televisori, i juke boxe, i mangianastri, i giradischi e simili e gli altri strumenti per la riproduzione dei suoni, se posti all'esterno delle attività, devono essere spenti entro le 24.00, senza distinzione tra periodo estivo ed

invernale. Gli apparecchi devono essere, comunque, tenuti a basso volume di voce, in modo da non disturbare le occupazioni o il riposo delle persone.

art.14) Apparecchi da gioco annessi a pubblici esercizi

1_ Gli apparecchi da gioco annessi ai pubblici esercizi, per l'intero anno solare, debbono cessare di funzionare entro le ore 24.00.

art.15) Sanzioni

1_ A chiunque violi le disposizioni del presente capo, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

art.16) Derghe

1_ E' data facoltà al Sindaco di derogare agli orari stabiliti dal presente capo, a fronte di apposita richiesta motivata e a seguito di valutazione degli interessi della comunità.

[...]

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
--

art.23) Disposizioni finali

1_ La presente ordinanza revoca e sostituisce tutte le precedenti ordinanze che stabiliscano disposizioni in contrasto con la presente.

2_ La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.

3_ Gli Uffici ed i Servizi predisposti alla vigilanza sono tenuti ad osservare ed a far osservare le norme in essa contenute.